

 Comune di ANACAPRI	Numero	Data	
	23	13/02/2019	

Deliberazione Giunta Com.le

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI (AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

L'anno 2019 addì 13 del mese di Febbraio alle ore 16.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
CERROTTA FRANCESCO	Sindaco	SI
MAZZARELLA PASQUALE	Vice Sindaco	SI
BONOMI BRUNA	Consigliere_Ass	SI
COPPOLA MASSIMO	Consigliere_Ass	SI
FARACE CATERINA	Consigliere_Ass	NO
Totale presenti: 4 /		Totale assenti: 1

Presiede l'adunanza il sig. CERROTTA FRANCESCO, nella sua qualità di Sindaco e partecipa il Segretario Comunale Dr. CAPUANO LORENZO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI (AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

Premesso

- che con delibera di G.C. n. 52 del 01.03.1999 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 113, comma 2, dispone che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, per le attività previste nel medesimo comma 2;
- che appare necessario adottare un nuovo regolamento che regolamenti l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs 50/2016, nonché le modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici;
- che la bozza di regolamento è stata inviata per alle OO.SS. e alla RSU, per l'avvio del confronto, con nota prot 2224 del 06/02/2019;
- che entro i cinque giorni dall'informazione, le OO.SS. non hanno richiesto il confronto;

Considerato che ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000 è competenza della Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tra i quali il regolamento in argomento;

si propone

- di approvare il Regolamento degli Incentivi (ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare atto che il presente Regolamento costituisce un'appendice del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della presente deliberazione;
- Di rendere l'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
f.to Arch. Filippo Di Martino

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Dato atto anche che sulla proposta della presente deliberazione :

(X) il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

(X) il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell' art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE che viene allegato al presente atto.

Vista la proposta del Responsabile del Settore Uffici Tecnici, Arch. Filippo Di Martino che il Sindaco Francesco Cerrotta, fa propria, avente ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI (AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

Ad unanimità di voti, legalmente resi e verificati,

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta in premessa indicata, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare, con separati voti unanimi, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Pareri

Comune di Anacapri

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 26**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI (AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)**

Parere Contabile

Lavori Pubblici

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma1 e l'art.147 bis comma1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **13/02/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
CERROTTA FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 13/02/2019 al 28/02/2019, come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, senza reclami;

[X] E' stata comunicata, con lettera n. 2591, in data 13/02/2019, ai signori capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 25/02/2019.

[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 7 D. L.vo n. 267/2000) .

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO

COMUNE DI ANACAPRI
(Provincia di Napoli)

Regolamento degli Incentivi

ai sensi dell'art. 113, comma 2,
del Codice dei contratti pubblici

2019

1

INDICE

Art. 1.	Oggetto e finalità	p. 2
Art. 2.	Soggetti interessati	p. 3
Art. 3.	Funzioni e attività oggetto degli incentivi	p. 4
Art. 4.	Individuazione dei soggetti e criteri per la scelta	p. 5
Art. 5.	Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti	p. 6
Art. 6.	Compatibilità e limiti di impiego	p. 7
Art. 7.	Formazione professionale e strumentazione	p. 7
Art. 8.	Approvazione e proprietà degli elaborati	p. 7
Art. 9.	Costituzione del fondo	p. 8
Art. 10.	Criteri di ripartizione del fondo	p. 10
Art. 11.	Erogazione delle somme	p. 12
Art. 12.	Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	p. 13
Art. 13.	Criteri di riduzione	p. 14
Art. 14.	Applicazione	p. 14
Art. 15.	Entrata in vigore e abrogazioni	p. 15

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2
(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione appaltante nei casi stabiliti dall'art. 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a. il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni

professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

5. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, gli stessi concorrono alla ripartizione della quota loro spettante.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Le somme di cui all'art. 113 del Codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro o dell'acquisizione di beni e servizi, come meglio di seguito riportato.
2. Concorrono alla ripartizione del Fondo destinato all'incentivazione esclusivamente i componenti del Gruppo di lavoro individuati per l'espletamento delle seguenti funzioni/attività, in quanto connesse a ciascuna acquisizione di beni o servizi o alla realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico:
 - a) programmazione della spesa per investimenti (redazione degli studi necessari per la predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, predisposizione degli atti necessari per l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche);
 - b) valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione dei progetti posti a base di gara ai sensi dell'art. 26 del Codice);
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara (redazione e verifica della documentazione di gara e degli allegati);
 - d) esecuzione dei contratti pubblici (attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione);

- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità.
2. In caso di appalti relativi a servizi e forniture il Fondo viene costituito solo ove sia nominato il direttore dell'esecutore.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli artt. 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Responsabile del Settore competente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente:
- ✓ l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare e la relativa fonte di finanziamento;
 - ✓ l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera o lavoro, servizio o fornitura e l'importo del Fondo, determinato ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento;
 - ✓ i nominativi e le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati;
 - ✓ il cronoprogramma per ogni fase da svolgere;
 - ✓ le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni appaltanti a favore di altre Stazioni appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione appaltante a favore di altre Stazioni appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione appaltante dal personale di altre Stazioni appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'art. 6, comma 2.
5. In caso di procedure svolte tramite la Centrale Unica di Committenza, la quota relativa alla predisposizione e al controllo del bando di cui al successivo art. 10. spetta, su richiesta del Responsabile della CUC, al personale dell'Ufficio centralizzato o comune.
6. Nel caso in cui vengano svolte altre attività tramite ricorso al personale della CUC, anche tale quota dovrà essere attribuita al personale dell'Ufficio centralizzato o comune.
7. La centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'art. 2. comma 1, la Stazione appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Articolo 8

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva

della Stazione appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9

(Costituzione del fondo)

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'art. 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo art. 10, tra i soggetti di cui all'art. 2;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a € 1.000.000	2%
oltre € 1.000.000 e fino a € 5.548.000	1,8%
oltre € 5.548.000 e fino a € 10.000.000	1,6%
oltre € 10.000.000 e fino a € 25.000.000	1,4%
oltre € 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a € 500.000,00	2%
oltre € 500.000,00:	
- per la parte fino a € 500.000,00	2%
- per la parte oltre € 500.000,00	1,5%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 10
(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle di seguito riportate. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

OPERE E LAVORI			
Prestazione / Incarico		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	RUP	50%	50%
	Collaboratori e figure di supporto		50%
Programmazione della spesa (art. 21 Codice degli Appalti)	Referente Unico	2%	50%
	Collaboratori		50%
Verifica preventiva dei progetti	Responsabile	5%	50%
	Collaboratori		50%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile (o CUC)	5%	50%
	Collaboratori (o CUC)		50%

Direzione dei lavori	Direttore dei lavori	30%	50%
	Collaboratori (coordinatore per la sicurezza, direttori operativi, ispettori di cantiere)		50%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico-funzionali	Collaudatore	8%	50%
	Collaboratori		50%
TOTALE		100%	/

FORNITURE E SERVIZI			
Prestazione / Incarico		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	RUP	50%	50%
	Collaboratori e figure di supporto		50%
Programmazione della spesa (art. 21 Codice degli Appalti)	Referente Unico	2%	50%
	Collaboratori		50%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile (o CUC)	5%	50%
	Collaboratori (o CUC)		50%
Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria,	Direttore dell'esecuzione	43%	50%
	Collaboratori		50%

verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria			
TOTALE		100%	/

Articolo 11
(Erogazione delle somme)

1. Ai fini dell'erogazione delle somme l'accertamento circa l'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati spetta al Responsabile del Settore competente o al Segretario se l'erogazione è da effettuarsi a favore del Responsabile del Settore.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Ai fini della predisposizione dell'accertamento delle attività svolte e della liquidazione del relativo incentivo, vengono predisposte le seguenti fasi:
 - ✓ 60% della quota spettante: stipula del contratto per gli incentivi relativi al RUP, alla programmazione, alla verifica dei progetti e alla predisposizione e al controllo della procedura di gara;
 - ✓ 40% della quota spettante: redazione del collaudo, del certificato di conformità o di regolare esecuzione per gli incentivi relativi al RUP e alle altre funzioni tecnico – amministrative previste.
4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile del Settore che ha costituito il gruppo o da parte del Segretario, come sopra precisato, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
5. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini previsti per al conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi o i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura, il Responsabile del Settore dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dal successivo art. 13.

Articolo 12

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il Responsabile del Settore competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce, su proposta del Responsabile del procedimento, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento propone al Responsabile del Settore competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nelle due fasi che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il Responsabile del Settore competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Responsabile del Settore (o il Segretario nel caso di incentivi spettanti al Responsabile del Settore) assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione e a quella dell'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il Responsabile del procedimento documenta al Responsabile del Settore competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, e l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Responsabile del Settore competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Responsabile del Settore (o il Segretario nel caso di incentivi spettanti al Responsabile del Settore) assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Responsabile del Settore al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività.

Articolo 13 (Criteri di riduzione)

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

2. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile del Settore competente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'art. 9, comma 3, lett. b).

Articolo 14 (Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 aprile 2016.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli artt. 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Articolo 15

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 18.2.2005.



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

————— Anacapri, 13 febbraio 2019

Settore n. 4 - UFFICI TECNICI

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI (AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICI TECNICI

(arch. Arianna Alberino)

Arianna Alberino